



SISTEMA DI CONVENZIONI DELL'AJA PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

CONVENZIONE ADOTTATA ALL'AJA IL 14 MAGGIO 1954

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA ALL'AIA IL 14.5.54

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

PROTOCOLLO FIRMATO ALL'AIA IL 14 MAGGIO 1954

**SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954 PER LA
PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO.**

PROTOCOLLO FIRMATO ALL'AIA IL 26 MARZO 1999

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

Convenzione adottata all'Aja il 14 maggio 1954

Ratifica italiana: l. 7 feb. 1958, n. 279 (G.U. n. 87, 11 apr. 1958)

Le Alte Parti Contraenti,
 Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione;

Convinte che i gravi danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerato che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui si fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali;

Risolute ad adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti.

CAPITOLO I - Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 *Definizione dei beni culturali*

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

- a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
- b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);

- c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti "centri monumentali".

Art. 2 *Protezione dei beni culturali*

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

Art. 3 *Salvaguardia dei beni culturali.*

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali sul proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 *Rispetto dei beni culturali.*

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, che su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.
2. Non si può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.
3. Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.
4. Esse s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.
5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra parte contraente, dagli obblighi contratti ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia prescritte all'articolo 3.

Art. 5 *Occupazione*

1. Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle au-

torità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.

2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità militari competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.
3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiederà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

Art. 6 Segnalamento dei beni culturali

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, i beni culturali possono essere muniti di un segno distintivo atto a facilitare la loro identificazione.

Art. 7 Misure di ordine militare.

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.
2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.

CAPITOLO II - Della protezione speciale

Art. 8 Concessione della protezione speciale.

1. Potranno venir posti sotto la protezione speciale un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:
 - a) che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione di radio diffusione, uno stabilimento che lavora per la difesa nazionale, un porto o una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;

b) che essi non siano usati a fini militari.

2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere altresì posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo.
3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di persone o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgano attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.
4. Non è considerata uso ai fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico.
5. Se uno dei beni culturali indicato al primo paragrafo del presente articolo è situato vicino a un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può non di meno essere posto sotto protezione speciale, se l'Alta Parte contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aeroporto, a deviarne ogni traffico. In tal caso, la deviazione deve essere organizzata fin dal tempo di pace.
6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel <<Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale>>. Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9 Immunità dei beni culturali sotto protezione

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, a decorrere dall'iscrizione del Registro internazionale, da ogni atto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 Segnalamento e controllo

Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del segno distintivo definito all'articolo 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11 Sospensione dell'immunità

1. Se una delle Alte Parti contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni presi in virtù dell'articolo 9, la Parte avversaria è esonerata, per tutta la durata della violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Tuttavia, ogni volta che sia possibile, essa rivolge preventivamente una intimazione affinché sia posta fine a tale violazione entro un termine ragionevole.
2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere l'immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.
3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve tempo possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione.

CAPITOLO III - Del trasporto dei beni culturali

Art. 12 Trasporti sotto protezione speciale

1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del segno distintivo definito all'articolo 16.
3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 Trasporti in caso di urgenza

1. Se un'Alta Parte contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata dall'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del segno distintivo definito all'articolo 16, a meno che abbia fatto oggetto di una domanda di immunità ai sensi dell'articolo 12, e che tale do-

manda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avversarie. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del segno distintivo se l'immunità non gli è stata espressamente accordata.

2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, nella misura possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del segno distintivo siano protetti nei confronti di atti ostili diretti contro di essi.

Art. 14 Immunità del sequestro, dalla cattura e dalla presa

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:
 - a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;
 - b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasporto di tali beni.
2. Nulla di quanto disposto dal presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.

CAPITOLO IV - Del personale

Art. 15 Personale

Nella misura compatibile con le esigenze di sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della Parte avversaria, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadono del pari in potere della Parte avversaria.

CAPITOLO V - Del segno

Art. 16 Segno della Convenzione

1. Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).
2. Il segno distintivo è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.

Art. 17 Uso del segno

1. Il segno distintivo ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:
 - a) i beni culturali immobili sotto protezione speciale;
 - b) i trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;

- c) i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.
- 2. Isolatamente il segno distintivo può essere impiegato soltanto per:
 - a) i beni culturali che sono sotto protezione speciale;
 - b) le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;
 - c) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;
 - d) le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.
- 3. In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il segno distintivo in casi diversi di quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo segni distintivi ad esso rassomiglianti.
- 4. Il segno distintivo non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente della Alta Parte contraente.

CAPITOLO VI - Del campo di applicazione della convenzione

Art. 18 *Applicazione della Convenzione*

- 1. Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarato o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.
- 2. La Convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna occupazione armata.
- 3. Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della presente Convenzione, le Potenze parti della medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre, esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettare le disposizioni e in quanto essa le applichi.

Art. 19 *Conflitti di carattere non internazionale*

- 1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale, sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

- 2. Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.
- 3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servizi alle Parti in conflitto.
- 4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle Parti in conflitto.

CAPITOLO VII - Della esecuzione della convenzione

Art. 20 *Regolamento di esecuzione*

Le modalità di applicazione della Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.

Art. 21 *Potenze protettrici*

La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 *Procedura di conciliazione*

- 1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di attuazione.
- 2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione in qualità di Presidente.

Art. 23 *Concorso dell'Unesco*

- 1. Le Alte Parti contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dalla applicazione della

presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 Accordi speciali

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerano opportuno regolare separatamente.
2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.

Art. 25 Diffusione della Convenzione

Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente a incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano essere conosciuti dalla popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Art. 26 Traduzioni e rapporti

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.
2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, esse inviano al Direttore generale un rapporto contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

Art. 27 Riunioni

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione la scienza e la cultura può, con l'approvazione del consiglio esecutivo, convocare riunioni dei rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinta delle Alte Parti contraenti lo richieda.
2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i pro-

blemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti contraenti vi si trova rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 39.

Art. 28 Sanzioni

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o hanno dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 29 Lingue

1. La presente convenzione è redatta in francese, inglese, russo, spagnolo, i quattro testi facendo ugualmente fede.
2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far redigere traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 Firma

La presente Convenzione recherà la data del 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi all'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 Ratifica

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.
2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 Adesione

A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.
2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.
3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste dall'articolo 38.

Art. 34 Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato parte della Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.
2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o della adesione o in ogni altra momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Art. 36 Relazioni con le Convenzioni precedenti

1. Nei rapporti fra le Potenze legate dalle Convenzioni dell'Aja relative alle leggi e agli usi della guerra terrestre (IV) e al bombardamento in tempo di guerra da parte di forze navali (IX), si tratti di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà la suddetta IX Convenzione e il regolamento allegato alla suddetta IV Convenzione, e sostituirà il segno indicato nell'art. 5 della suddetta IX Convenzione con il segno indicato nell'art. 16 della presente Convenzione nei casi in cui quest'ultima e il suo Regolamento prevedono l'impiego di detto segno distintivo.

2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo III del Patto, con il segno distintivo definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale segno distintivo.

Art. 37 Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome e in nome di qualsiasi territorio di cui assicura le relazioni internazionali.
2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso si alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.

Art. 38 Notifiche

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denunce rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 Revisione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi:
 - a) se desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;
 - b) o se sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;

- c) o se sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.
2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti contraenti.
 3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore generale che esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata al Direttore generale, conformemente all'articolo 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.
 4. Il Direttore generale convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.
 5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che abbiano fatto oggetto della procedura prevista dal paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti contraenti.
 6. L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di attuazione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.
 7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica o alla adesione.

Art. 40 *Registrazione*

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato delle Nazioni Unite, dietro richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati, contemplati negli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Firme: Andorra, Australia, Austria (R), Belgio (R), Bielorussia (R), Birmania (R), Brasile (R), Cambogia (R), Cecoslovacchia (R), Cina, Cuba (R), Danimarca, Ecuador (R), Egitto (R), El Salvador, Francia (R), Filippine, Germania (Repubblica Federale) (R), Giappone, Giordania (R), Gran Bretagna, Grecia, India (R), Indonesia (R), Iraq (R), Iran (R), Irlanda, Israele (R), Italia (R), Jugoslavia (R), Libano, Libia (R), Lussemburgo (R), Messico (R), Monaco (R), Nicaragua (R), Norvegia (R), Nuova Zelanda, Olanda (R), Polonia (R), Portogallo, Romania (R), San Marino (R), Siria (R), Spagna (R), Stati Uniti, Ucraina (R), Ungheria (R), URSS (R), Uruguay.

Ratifiche: Hanno ratificato gli Stati firmatari il cui nome è seguito dall'indicativo (R).

Adesioni: Albania, Alto Volta, Arabia Saudita, Bulgaria, Camerun, Cipro, Repubblica Dominicana, Gabon, Germania (Repubblica democratica), Ghana, Guinea, Kuwait, Libano, Liechtenstein, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Mongolia, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Qatar, Santa Sede, Sudan, Svizzera, Tailandia, Tanzania, Turchia, Zaire, Yemen del Sud.

Entrata in vigore: 7 agosto 1956

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA ALL'AIA IL 14.5.54

Ratifica italiana: l. 7 feb. 1958, n. 279 (G.U. n. 87, 11 apr. 1958)

Lista internazionale di personalità.

Articolo 1

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richieste formulate dalle Alte Parti contraenti.

Organizzazione del controllo.

Articolo 2

Non appena un'Alta Parte è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 18 della Convenzione:

- a) essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora occupi un altro territorio, essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano;
- b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a detta Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest'ultima, in conformità del seguente articolo 3;
- c) è nominato, presso detta Alte Parte contraente, un Commissario generale ai beni culturali in conformità del successivo articolo 4.

Designazione dei delegati delle Potenze protettrici

Articolo 3

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Designazione del Commissario Generale.

Articolo 4

1. Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.
2. Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall'apertura delle loro conversazioni su questo punto, esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Funzioni dei delegati.

Articolo 5

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Funzioni del Commissario Generale

Articolo 6

1. Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione.
2. Ha il potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.
3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una richiesta o di dirigerla egli stessa.
4. Fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per la applicazione della Convenzione.
5. Redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimet-

te copia al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.

6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite dagli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Ispettori ed esperti.

Articolo 7

1. Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico. Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.

2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere al servizio di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Esercizio della missione di controllo.

Articolo 8

I Commissari generali non devono, in nessun caso, uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alle esigenze della situazione militare, quali rese note da detta Alta Parte contraente.

Sostituto delle Potenze protettrici.

Articolo 9

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, della attività di una Potenza protettrice, uno Stato neutrale può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Spese.

Articolo 10

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali, degli ispettori e degli esperti, sono a carico della parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

Rifugi improvvisati.

Articolo 11

1. Qualora nel corso di un conflitto armato un'Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.

2. Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l'Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all'articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenze protettrici interessate, ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro del segno.

3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale.

Articolo 12

1. Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

2. Tale registro sarà tenuto da Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne

fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alti Parti contraenti.

3. Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Domande di iscrizione.

Articolo 13

1. Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande le indicazioni relative al luogo ove questi si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione.

2. In caso di occupazione, la Potenza Occupante ha la facoltà di fare domande di iscrizione.

3. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia delle domande di iscrizione ad ognuna delle Alti Parti contraenti.

Opposizioni.

Articolo 14

1. Ognuna delle Alti Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.

2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi sono:

- a) che il bene non è culturale;
- b) che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione.

3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alti Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato internazionale per i monumenti, i siti d'arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo

stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.

4. Il Direttore generale, o l'Alta Parte contraente che ha domandato l'iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alti Parti contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata.

5. Se un'Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro da Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.

6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuti la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.

7. La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alti Parti contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve essere scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura: le sue decisioni sono inappellabili.

8. Ciascuna delle Alti Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda sarà confermata solo se le Alti Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù

dei poteri conferitigli dall'articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invio relativo è stato loro rivolto.

Iscrizione.

Articolo 15

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d'ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.

2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro, se non quando l'opposizione non sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.

3. Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11, il Direttore generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.

4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda di iscrizione, a tutti gli altri Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione, una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio

Cancellazione.

Articolo 16

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro:

- a) a richiesta dell'Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;
- b) qualora l'Alta Parte contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Con-

venzione e quando essa denuncia sia entrata in vigore;

c) nel caso previsto al paragrafo 5 dell'articolo 14, allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'Iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

Procedura per ottenere l'immunità.

Articolo 17

1. La domanda di cui al paragrafo primo dell'articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni cult. da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto, l'itinerario da seguire, la data prevista per il trasporto e ogni altra informazione utile.

2. Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.

3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Trasporti all'estero.

Articolo 18

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'articolo 12 della Convenzione e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

a) durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza simile.

b) lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda.

c) durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con il consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo.

d) la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Territorio occupato.

Articolo 19

Allorché un'Alta Parte contraente che occupa il territorio di una altra Alte parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

Apposizione del Segno.

Articolo 20

1. La ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta

Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.

2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:

a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;

b) all'entrata di altri beni culturali sotto protezione speciale.

Identificazione delle persone.

Articolo 21

1. Le persone contemplate all'articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.

2. Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o il grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.

3. Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta di identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciata.

4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta di identità, né del diritto di portare il bracciale.

PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO

PROTOCOLLO FIRMATO ALL'AIA IL 14 MAGGIO 1954

Ratifica italiana: l. 7 feb. 1958, n. 279 (G.U. n. 87, 11 apr. 1958)

Le Alti Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja, il 14 maggio 1954.

2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.

3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali beni potranno essere tratti a titolo di riparazioni di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati

invitati alla Conferenza riunitasi all'Aja dal 21 aprile al 14 maggio 1954.

7. a) Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

c) Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja in 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cul-

tura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11. a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto lo concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire da deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

13. a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio, di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denunce previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.

15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo.

c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.

d) L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretario delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto all'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Firme: Austria (R), Belgio (R), Bielorussia (R), Birmania (R), Brasile (R), Cambogia (R), Cecoslovacchia (R), Cina, Cuba (R), Danimarca, Ecuador (R), Egitto (R), El Salvador, Francia (R), Filippine, Germania (Repubblica Federale) (R), Giappone, Giordania (R), Grecia, India (R), Indonesia (R), Irak (R), Iran (R), Italia (R), Jugoslavia (R), Libano (R), Libia (R), Lussem-

burgo (R), Monaco (R), Nicaragua (R), Norvegia (R), Olanda (R), Polonia (R), San Marino (R), Siria (R), Spagna, Ucraina (R), URSS (R), Uruguay.

Ratifiche: Hanno ratificato gli Stati firmatari il cui nome è seguito dall'indicativo (R).

Adesioni: Albania, Bulgaria, Camerun, Cipro, Gabon, Germania (Repubblica Democratica), Ghana, Guinea, Israele, Kuwait, Liechtenstein, Madagascar, Malaysia, Mali, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Romania, Santa Sede, Svizzera, Tailandia, Turchia, Ungheria, Zaire, Yemen del Sud.

Entrata in vigore: 7 agosto 1956

SECONDO PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1954 PER LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI IN CASO DI CONFLITTO ARMATO.

L'Aja, 26 Marzo 1999

Le Parti,

Conscie della necessità di migliorare la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato e di creare un sistema rinforzato di protezione per Beni Culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato, fatto all'Aja il 14 Maggio 1954, ed enfatizzando la necessità di integrare queste disposizioni mediante misure per rafforzare la loro applicazione;

Desiderando fornire alle Alte Parti Contraenti della Convenzione un mezzo per essere più attentamente coinvolte nella protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato stabilendo appropriate procedure a tal fine;

Considerando che le regole che governano la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato devono rispecchiare gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del Diritto Internazionale consuetudinario continueranno a guidare le questioni non regolate dalle disposizioni di questo Protocollo;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Introduzione

Articolo 1 Definizioni

Per gli scopi di questo Protocollo:

- a. "Parte" significa uno Stato Parte di questo Protocollo;
- b. "Beni Culturali" significa Beni Culturali come definiti nell'Articolo 1 della Convenzione;
- c. "Convenzione" significa la Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato, fatto all'Aja il 14 Maggio 1954;
- d. "Alta Parte Contraente" significa uno Stato Parte della Convenzione;
- e. "Protezione rinforzata" significa il sistema di protezione rinforzata introdotto dagli Articoli 10 e 11;

- f. "Obiettivo militare" significa un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo od utilizzo fornisce un efficace contributo all'azione militare e la cui totale o parziale distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze correnti del momento, offre un definito vantaggio militare;
- g. "Illecito" significa sotto coercizione o altrimenti in violazione delle norme applicabili del diritto interno del territorio occupato o del diritto internazionale;
- h. "Lista" significa la Lista Internazionale dei Beni Culturali sotto Protezione rinforzata stabilita secondo l'Articolo 27, sottopara. 1(b);
- i. "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;
- j. "UNESCO" significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;
- k. "Primo Protocollo" significa il Protocollo per la Protezione dei Beni Culturali in caso di Conflitto Armato fatto all'Aja il 14 Maggio 1954.

Articolo 2 Relazione con la Convenzione

Questo Protocollo integra la Convenzione nelle relazioni fra le Parti.

Articolo 3 Campo di applicazione

1. In aggiunta alle disposizioni che si applicheranno in tempo di pace, questo Protocollo si applicherà nelle situazioni alle quali si riferiscono gli Articoli 18 para. 1 e 2 e 22 para. 1 della Convenzione.
2. Se una delle Parti in conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti di questo Protocollo ne rimarranno vincolate nelle loro reciproche relazioni. Esse saranno inoltre vincolate da questo Protocollo nelle relazioni con uno Stato parte in conflitto che non ne sia vincolato, se quest'ultimo accetta le disposizioni di questo Protocollo e fintanto che le applica.

Articolo 4 Relazione fra Capitolo 3 e altre disposizioni della Convenzione e questo Protocollo

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica:

- a. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 1 della Convenzione e del Capitolo 2 di questo Protocollo;
- b. l'applicazione delle disposizioni del Capitolo 2 della Convenzione salvo i casi, come fra Parti di questo Protocollo o fra una Parte ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo ai sensi dell'Articolo 3 para. 2, laddove ai Beni Culturali sia stata garantita tanto la protezione speciale quanto la protezione rinforzata, si applicheranno solo le disposizioni della protezione rinforzata.

Capitolo 2 Disposizioni generali riguardanti la protezione

Articolo 5 Salvaguardia dei Beni Culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei Beni Culturali contro i prevedibili effetti di un conflitto armato in conformità con l'Articolo 3 della Convenzione includerà, come ritenuto opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi o collasso strutturale, la preparazione per la rimozione di Beni Culturali mobili o le disposizioni per l'adeguata protezione in situ di tale bene, e la designazione delle autorità competenti responsabili della salvaguardia dei Beni Culturali.

Articolo 6 Rispetto per i Beni Culturali

Con lo scopo di assicurare rispetto per i Beni Culturali in armonia con l'Articolo 4 della Convenzione:

- a. una rinuncia in base all'imperativa necessità militare in conformità con l'Articolo 4 para. 2 della Convenzione può essere invocata solo per dirigere un atto di ostilità contro Beni Culturali quando e soltanto finché:
 - i. il Bene Culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in un obiettivo militare; e
 - ii. non vi è altra alternativa utile disponibile per ottenere un vantaggio militare simile a quello offerto dal dirigere un atto di ostilità contro quell'obiettivo;
- b. una rinuncia in base all'imperativa necessità militare in conformità con l'Articolo 4 para. 2 della Convenzione può essere in-

vocata solo per utilizzare Beni Culturali per scopi che potrebbero esporli a distruzione o danneggiamento quando e finché non vi sia scelta possibile fra tale uso dei Beni Culturali ed un altro metodo utile per ottenere un vantaggio militare simile;

- c. la decisione di invocare l'imperativa necessità militare sarà presa soltanto da un Ufficiale comandante una forza equivalente ad un battaglione o superiore, o una forza di entità inferiore qualora le circostanze non permettano altrimenti;
- d. in caso di un attacco basato su una decisione presa in armonia con il sottopara. (a), sarà dato un efficace preavviso ogni volta che le circostanze lo permettono.

Articolo 7 Precauzioni nell'attacco

Senza pregiudizio di altre precauzioni richieste dal diritto internazionale umanitario nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto:

- a. farà tutto quanto possibile per verificare che l'obiettivo da attaccare non sia un Bene Culturale protetto secondo l'Articolo 4 della Convenzione;
- b. prenderà tutte le possibili precauzioni nella scelta dei mezzi e metodi di attacco nell'ottica di evitare, ed in ogni caso di minimizzare, danni accidentali a Beni Culturali protetti secondo l'Articolo 4 della Convenzione;
- c. si asterrà dalla decisione di lanciare qualsiasi attacco che potrebbe causare danni collaterali a Beni Culturali protetti dall'Articolo 4 della Convenzione che sarebbero eccessivi in relazione al previsto vantaggio militare concreto e diretto; e
- d. cancellerà o sospenderà un attacco se diventasse evidente:
 - i. che l'obiettivo è un Bene Culturale protetto dall'Articolo 4 della Convenzione,
 - ii. che l'attacco potrebbe causare danni collaterali a Beni Culturali protetti dall'Articolo 4 della Convenzione che sarebbero eccessivi in relazione al previsto vantaggio militare concreto e diretto.

Articolo 8 Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le Parti in conflitto, nella massima estensione praticabile:

- a. rimuoveranno Beni Culturali mobili dalle vicinanze di obiettivi militari o provvederanno adeguata protezione in situ;
- b. eviteranno di collocare obiettivi militari vicino a Beni Culturali.

Articolo 9 Protezione dei Beni Culturali in territorio occupato

1. Senza pregiudizio delle disposizioni degli Articoli 4 e 5 della Convenzione, una Parte che occupi in tutto o in parte il territorio di un'altra Parte proibirà e preverrà in relazione al territorio occupato:
 - a. ogni illecita esportazione, altre rimozioni o trasferimenti di proprietà di Beni Culturali;
 - b. ogni scavo archeologico, salvo dove ciò sia strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o preservare Beni Culturali;
 - c. ogni alterazione, o cambio di uso di Beni Culturali intesi a celare o distruggere la testimonianza culturale, storica o scientifica.
2. Ogni scavo archeologico, alterazione o cambio di uso di Beni Culturali in territorio occupato, a meno che le circostanze non lo permettano, sarà eseguito in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

Capitolo 3 Protezione rinforzata**Articolo 10 Protezione rinforzata**

Un Bene Culturale può essere posto sotto protezione rinforzata se risponde alle tre condizioni che seguono:

- a. sia un Bene Culturale della massima importanza per l'umanità;
- b. sia protetto da adeguate misure interne legali ed amministrative che ne riconoscano l'eccezionale valore culturale e storico ed assicurino il più elevato livello di protezione;
- c. non sia usato per scopi militari o quale scudo di siti militari ed è stata fatta una dichiarazione dalla Parte che ha il controllo sul Bene Culturale, a conferma che non sarà usato a tali scopi.

Articolo 11 La garanzia della protezione rinforzata

1. Ogni Parte dovrebbe sottomettere al Comitato una lista dei Beni Culturali per i quali essa intende richiedere la garanzia della protezione rinforzata.
2. La Parte che ha giurisdizione o controllo su di un Bene Culturale può chiedere che esso sia incluso nella Lista da stabilirsi in armonia con l'Articolo 27 sottopara. 1(b). Questa richiesta includerà tutte le informazioni necessarie riferite ai criteri menzionati nell'Articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a richiedere che Beni Culturali siano inclusi nella Lista.
3. Altre Parti, il Comitato Internazionale dello Scudo Blu ed altre organizzazioni non governative con rilevante esperienza possono raccomandare specifici Beni Culturali al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel Bene Culturale nella Lista.
4. Né la richiesta di inclusione di Beni Culturali situati in un territorio, la sovranità o la giurisdizione sul quale sia reclamata da più di uno Stato, né la sua inclusione, pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti nella controversia.
5. Alla ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato informerà tutte le Parti della richiesta. Le Parti possono presentare al Comitato osservazioni riguardanti tale richiesta entro sessanta giorni. Queste osservazioni saranno fatte solo in base ai criteri menzionati nell'Articolo 10. Esse saranno specifiche e riferite ai fatti. Il Comitato considererà le osservazioni, concedendo alla Parte richiedente l'inclusione una ragionevole opportunità di rispondere prima di prendere la decisione. Se avanti al Comitato pendono tali osservazioni, le decisioni di inclusione nella Lista saranno prese, in deroga all'Articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri presenti e votanti.
6. Nel decidere su una richiesta, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative, così come quello di esperti individuali.

7. Una decisione di accordare o negare protezione rinforzata può essere presa solo sulla base dei criteri menzionati nell'Articolo 10.
8. In casi eccezionali, se il Comitato ha concluso che la Parte richiedente l'inclusione di Beni Culturali nella Lista non può soddisfare i criteri dell'Articolo 10 sottopara. (b), il Comitato può decidere di accordare protezione rinforzata, purché la Parte richiedente sottoponga una richiesta di assistenza internazionale secondo l'Articolo 32.
9. Allo scoppio di ostilità, una Parte in conflitto può richiedere, su una base di emergenza, la protezione rinforzata di Beni Culturali sotto la sua giurisdizione o controllo comunicando questa richiesta al Comitato. Il Comitato trasmetterà questa richiesta immediatamente a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato considererà le osservazioni delle Parti interessate su una base di speditezza. La decisione di garantire protezione rinforzata provvisoria sarà presa al più presto e, in deroga all'Articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri presenti e votanti. La protezione rinforzata provvisoria può essere garantita dal Comitato in pendenza della conclusione della procedura regolare per la garanzia della protezione rinforzata, ammesso che siano rispettate le disposizioni dell'Articolo 10 sottopara. (a) e (c).
10. La protezione rinforzata sarà garantita ad un Bene Culturale dal Comitato dal momento della sua inclusione nella Lista.
11. Il Direttore Generale invierà, senza ritardo, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti notifica di ogni decisione del Comitato di includere Beni Culturali nella Lista.

Articolo 12 Immunità dei Beni Culturali sotto protezione rinforzata

Le Parti in conflitto assicureranno l'immunità dei Beni Culturali sotto protezione rinforzata astenendosi dal fare di tali beni l'oggetto di un attacco e da ogni uso dei beni o delle loro immediate adiacenze a sostegno di un'azione militare.

Articolo 13 Perdita della protezione rinforzata

1. Beni Culturali sotto protezione rinforzata perderanno tale protezione soltanto:
 - a. se tale protezione è sospesa o cancellata in base all'Articolo 14; o
 - b. se, e fintanto che, il bene, a causa del suo utilizzo, è diventato un obiettivo militare.
2. Nelle circostanze del sottopara. 1(b), tale bene può essere oggetto di attacco se:
 - a. l'attacco è l'unico mezzo praticabile per far cessare l'uso del bene contemplato dal sottopara. 1(b);
 - b. sono prese tutte le possibili precauzioni nella scelta di mezzi e metodi d'attacco, nell'ottica di far cessare tale uso ed evitare, o in ogni caso minimizzare, danni al Bene Culturale;
 - c. a meno che le circostanze non lo permettano, per le esigenze di autodifesa immediata:
 - i. l'attacco è ordinato al più alto livello di comando operativo;
 - ii. viene emesso alle forze opposte un effettivo preavviso anticipato richiedente la cessazione dell'uso del bene contemplato dal sottopara. 1(b); e
 - iii. viene dato alle forze opposte un tempo ragionevole per modificare la situazione.

Articolo 14 Sospensione e cancellazione della protezione rinforzata

1. Laddove un Bene Culturale non presenti più uno qualsiasi dei criteri previsti dall'Articolo 10 di questo Protocollo, il Comitato può sospendere il suo status di protezione rinforzata o cancellare quello status rimuovendo quel Bene Culturale dalla Lista.
2. In caso di una violazione grave dell'Articolo 12 in relazione ad un Bene Culturale sotto protezione rinforzata derivante dal suo utilizzo in supporto di un'azione militare, il Comitato può sospendere il suo status di protezione rinforzata. Laddove tali violazioni siano continuate, il Comitato può eccezionalmente cancellare lo status di protezione rinforzata rimuovendo il Bene Culturale dalla Lista.

3. Il Direttore Generale invierà, senza indugio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti di questo Protocollo notifica di ogni decisione del Comitato di sospendere o cancellare la protezione rinforzata di Beni Culturali.
4. Prima di prendere una tale decisione, il Comitato concederà alle Parti un'opportunità di far conoscere i loro punti di vista.

Capitolo 4 Responsabilità penale e giurisdizione

Articolo 15 Violazioni gravi di questo Protocollo

1. Ogni persona commette un crimine ai sensi di questo Protocollo se quella persona intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o di questo Protocollo commette una qualsiasi delle azioni che seguono:
 - a. far oggetto di attacco Beni Culturali sotto protezione rinforzata;
 - b. utilizzare Beni Culturali sotto protezione rinforzata o le loro immediate vicinanze in supporto di azione militare;
 - c. estesa distruzione o appropriazione di Beni Culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;
 - d. far oggetto di attacco Beni Culturali protetti dalla Convenzione e da questo Protocollo;
 - e. furto, saccheggio o appropriazione indebita di, o atti di vandalismo diretti contro Beni Culturali protetti dalla Convenzione.
2. Ogni Parte adotterà quelle misure che possano essere necessarie per definire reati penali nel proprio diritto interno i crimini previsti da questo Articolo e di rendere tali crimini punibili con pene appropriate. Nel fare ciò, le Parti si adegueranno ai principi generali del diritto e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse da quelle che direttamente hanno commesso il fatto.

Articolo 16 Giurisdizione

1. Senza pregiudizio del para. 2, ogni Parte prenderà le misure legislative necessarie per affermare la sua giurisdizione sui cri-

mini previsti dall'Articolo 15 nei seguenti casi:

- a. quando un tale crimine è commesso nel territorio di quello Stato;
 - b. quando il presunto reo è cittadino di quello Stato;
 - c. nel caso di crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), quando il presunto reo è presente nel suo territorio.
2. Nel rispetto dell'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio dell'Articolo 28 della Convenzione:
 - a. questo Protocollo non preclude la responsabilità penale individuale o l'esercizio della giurisdizione in base al diritto nazionale ed internazionale che possa essere applicabile, né riguarda l'esercizio della giurisdizione in base al diritto internazionale consuetudinario;
 - b. eccezion fatta per quanto uno Stato che non è Parte di questo Protocollo può accettare ed applicare le sue disposizioni in armonia con l'Articolo 3 para. 2, membri delle Forze armate e cittadini di uno Stato che non è Parte di questo Protocollo, eccetto per quei cittadini che prestano servizio nelle Forze armate di uno Stato Parte di questo Protocollo, non incorrono in responsabilità penale individuale in virtù di questo Protocollo, né questo Protocollo impone un obbligo di esercitare giurisdizione su tali persone o di estradarle.

Articolo 17 Perseguimento

1. La Parte nel cui territorio si scopra essere presente il presunto reo di un crimine previsto dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), se essa non estrada quella persona, sottometterà, senza eccezione di sorta e senza indebito ritardo, il caso alle proprie autorità competenti, con lo scopo di perseguimento, attraverso procedure in armonia con il suo diritto interno o, se applicabili, con le principali norme del diritto internazionale.
2. Senza pregiudizio delle principali norme del diritto internazionale, se applicabili, ad ogni persona nei riguardi della quale sia

stato aperto un procedimento in connessione con la Convenzione o con questo Protocollo sarà garantito giusto trattamento ed un giusto processo in armonia con il diritto interno ed il diritto internazionale in tutti gli stadi del procedimento, ed in nessun caso a tali persone saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle fornite dal diritto internazionale.

Articolo 18 Estradizione

1. I crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) saranno ritenuti da includere quali crimini passibili di estradizione in ogni trattato sull'extradizione esistente fra ognuna delle Parti prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo. Le Parti intraprenderanno l'inclusione di tali crimini in ogni trattato di estradizione che sarà successivamente concluso fra di essi.
2. Quando una Parte che condiziona l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha trattato di estradizione, la Parte richiesta può, a proprio giudizio, considerare il presente Protocollo come base legale per l'extradizione riguardo i crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c).
3. Le Parti che non condizionano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno i crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) come crimini passibili di estradizione fra di loro, soggetta alle condizioni previste dalla legge della Parte richiesta.
4. Se necessario, i crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) saranno trattate, per gli scopi di estradizione fra Parti, come se fossero state commesse non solo nel posto nel quale esse sono avvenute ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione in armonia con l'Articolo 16 para. 1.

Articolo 19 Mutua assistenza legale

1. Le Parti concederanno l'un l'altra la massima misura di assistenza in connessione con procedimenti investigativi o penali o di estradizione riguardanti i crimini previsti dall'Articolo 15, inclusa l'assistenza per ottenere a loro disposizione prove necessarie ai procedimenti.

2. Le Parti soddisferanno i loro obblighi secondo il para. 1 in conformità con ogni trattato od altri accordi sulla mutua assistenza legale che possano esistere fra di essi. In assenza di tali trattati o accordi, le Parti forniranno reciproca assistenza in armonia con il loro diritto interno.

Articolo 20 Motivi di rifiuto

1. Ai fini dell'extradizione i crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c), ed ai fini della mutua assistenza legale i crimini previsti dall'Articolo 15 non saranno considerati crimini politici né crimini connessi con crimini politici né crimini ispirati da motivi politici. Conseguentemente, una richiesta di estradizione o per mutua assistenza legale basata su tali crimini non può essere rifiutata per il solo motivo che essa concerne un crimine politico o un crimine connesso con un crimine politico o un crimine ispirato da motivi politici.
2. Niente in questo Protocollo sarà interpretato come imposizione di un obbligo ad estradare o a permettere mutua assistenza legale se la Parte richiesta ha sostanziali motivi di credere che la richiesta di estradizione per crimini previsti dall'Articolo 15 sottopara. 1 da (a) a (c) o per mutua assistenza legale riguardo crimini previsti dall'Articolo 15 sia stata fatta allo scopo di perseguire o punire una persona in considerazione della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinione politica o che l'accoglimento della richiesta causerebbe pregiudizio alla posizione di quella persona per una di queste ragioni.

Articolo 21 Misure riguardanti altre violazioni

Senza pregiudizio dell'Articolo 28 della Convenzione, ogni Parte adotterà quelle misure legislative, amministrative o disciplinari che possano essere necessarie a sopprimere i seguenti atti quando commessi intenzionalmente:

1. Ogni uso di Beni Culturali in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;
2. Ogni illecita esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà di Beni Culturali dal territorio occupato in violazione della Convenzione o di questo Protocollo.

Capitolo 5 La protezione dei Beni Culturali in conflitti armati non a carattere internazionale

Articolo 22 Conflitti armati non a carattere internazionale

1. Questo Protocollo sarà applicato in caso di un conflitto armato non a carattere internazionale, verificantesi nell'ambito del territorio di una delle Parti.
2. Questo Protocollo non sarà applicato a situazioni di disordini e tensioni interne, come sommosse, isolati e sporadici atti di violenza ed altri atti di simile natura.
3. Niente in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di colpire la sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo, con tutti i mezzi legittimi, di mantenere o ristabilire legge ed ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato.
4. Niente in questo Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria di una Parte, nel cui territorio si svolge un conflitto armato di carattere non internazionale, sulle violazioni indicate dall'Articolo 15.
5. Niente in questo Protocollo sarà invocato a giustificazione per intervenire, direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni od esteri della Parte nel cui territorio si svolge quel conflitto.
6. L'applicazione di questo Protocollo alla situazione cui si riferisce il para. 1 non riguarderà lo status legale delle parti in conflitto
7. L'UNESCO può offrire i suoi servizi alle parti in conflitto.

Capitolo 6 Questioni Istituzionali

Articolo 23 Assemblea delle Parti

1. L'Assemblea delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinazione con l'Assemblea delle Alte Parti contraenti, se tale Assemblea è stata convocata dal Direttore Generale.
2. L'Assemblea delle Parti adotterà le sue Norme di Procedura.
3. L'Assemblea delle Parti avrà le seguenti funzioni:

- a. eleggere i Membri del Comitato, in armonia con l'Articolo 24 para. 1;
 - b. approvare le linee guida sviluppate dal Comitato in armonia con l'Articolo 27 sottopara. 1(a);
 - c. fornire linee guida per il Fondo, e sovrintendere al suo uso da parte del Comitato;
 - d. esaminare il rapporto sottoposto dal Comitato in armonia con l'Articolo 27 sottopara. 1(d);
 - e. discutere ogni problema relativo all'applicazione di questo Protocollo, e fare raccomandazioni, come ritenuto opportuno.
4. Su richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà un'Assemblea Straordinaria delle Parti.

Articolo 24 Comitato per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

1. Viene qui costituito il Comitato per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato. Esso sarà composto di dodici Parti che saranno elette dall'Assemblea delle Parti.
2. Il Comitato si riunirà una volta l'anno in sessione ordinaria ed in sessioni straordinarie ogniqualvolta ritenuto necessario.
3. Nel determinare i Membri del Comitato, le Parti cercheranno di assicurare un'equa rappresentativa delle differenti regioni e culture del mondo.
4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno quali loro rappresentanti persone qualificate nei campi dei Beni Culturali, della difesa o del diritto internazionale, ed essi si sforzeranno, in consultazione l'un l'altro, di assicurare che il Comitato nella sua interezza contenga adeguata competenza in tutti questi campi.

Articolo 25 Termini dell'incarico

1. Una Parte sarà eletta al Comitato per quattro anni e sarà immediatamente rieleggibile per una sola volta.
2. In deroga alle disposizioni del para. 1, il termine dell'incarico di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesseranno alla fine della prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti successiva a quella nella quale essi furono eletti. Questi membri saranno estratti a sor-

te dal Presidente di questa Assemblea dopo la prima elezione.

Articolo 26 Norme di procedura

1. Il Comitato adotterà le sue Norme di Procedura.
2. Una maggioranza dei membri costituirà un quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei suoi membri votanti.
3. I Membri non parteciperanno alla votazione su ogni decisione relativa a Beni Culturali interessati da un conflitto armato nel quale essi sono parte.

Articolo 27 Funzioni

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:
 - a. sviluppare linee guida per l'applicazione di questo Protocollo;
 - b. garantire, sospendere o cancellare la protezione rinforzata per Beni Culturali e impiantare, mantenere e promuovere la Lista dei Beni Culturali sotto protezione rinforzata;
 - c. monitorizzare e supervisionare l'applicazione di questo Protocollo e promuovere l'identificazione di Beni Culturali sotto protezione rinforzata;
 - d. esaminare e commentare i rapporti delle Parti, chiedere chiarimenti se necessari, e preparare i propri rapporti sull'applicazione di questo Protocollo per l'Assemblea delle Parti;
 - e. ricevere ed esaminare richieste di assistenza internazionale secondo l'Articolo 32;
 - f. determinare l'impiego del Fondo;
 - g. eseguire ogni altra funzione che gli possa essere assegnata dall'Assemblea delle Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno eseguite in cooperazione con il Direttore Generale.
3. Il Comitato coopererà con organizzazioni internazionali e nazionali governative e non governative aventi obiettivi simili a quelli della Convenzione, del suo Primo Protocollo e di questo Protocollo. Per aiuto nell'esecuzione delle sue funzioni, il Comitato può invitare alle sue riunioni, in funzione consultiva, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno formali relazioni con l'UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo

Blu (ICBS) ed i suoi organi costitutivi. Possono essere invitate anche rappresentative del Centro Internazionale per lo Studio della Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (Centro di Roma) (ICCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) a partecipare in funzione consultiva.

Articolo 28 Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e l'agenda per le sue riunioni ed avrà la responsabilità dell'applicazione delle sue decisioni.

Articolo 29 Il Fondo per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato

1. Con questo mezzo si stabilisce un Fondo per i seguenti scopi:
 - a. provvedere assistenza finanziaria o altro in supporto di attività preparatorie od altre misure da prendersi in tempo di pace in armonia con, inter alia, l'Articolo 5, l'Articolo 10 sottopara. (b) e l'Articolo 30; e
 - b. provvedere assistenza finanziaria o altro in relazione a misure di emergenza, provvisorie od altre misure da prendersi per proteggere Beni Culturali durante periodi di conflitto armato o di recupero immediato dopo la fine delle ostilità in armonia con, inter alia, l'Articolo 8 sottopara. (a).
2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario dell'UNESCO.
3. I finanziamenti da parte del Fondo saranno impiegati solo per quegli scopi che il Comitato deciderà in armonia con le linee guida definite dall'Articolo 23 sottopara. 3(c). Il Comitato può accettare contribuzioni da utilizzarsi solo per un certo programma o progetto, ammesso che il Comitato abbia deciso l'applicazione di tale programma o progetto.
4. Le risorse del Fondo consisteranno in:
 - a. contribuzioni volontarie fatte dalle Parti;
 - b. contribuzioni, doni o lasciti fatti da:
 - i. altri Stati;

- ii. l'UNESCO o altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite;
 - iii. altre organizzazioni governative e non governative; e
 - iv. gruppi o individui pubblici o privati;
- c. ogni interesse accreditato al Fondo;
 - d. fondi raccolti da sottoscrizioni e ricavi di eventi organizzati a beneficio del Fondo; e
 - e. tutte le altre risorse autorizzate dalle linee guida applicabili al Fondo.

Capitolo 7 Diffusione delle Informazioni e Assistenza Internazionale

Articolo 30 Diffusione

1. Le Parti cercheranno con appropriati mezzi, e in particolare con programmi educativi ed informativi, di rafforzare apprezzamento e rispetto per i Beni Culturali da parte di tutta la loro popolazione.
2. Le Parti diffonderanno questo Protocollo nella maniera più ampia possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.
3. Ogni autorità militare o civile che, in tempo di conflitto armato, assume responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, ne conoscerà completamente il testo. A tal fine le Parti, come ritenuto opportuno:
 - a. inseriranno linee guida ed istruzioni sulla protezione dei Beni Culturali nei loro regolamenti militari;
 - b. svilupperanno e applicheranno, in cooperazione con l'UNESCO e con rilevanti organizzazioni governative e non governative, addestramento del tempo di pace e programmi educativi;
 - c. comunicheranno l'un l'altro, tramite il Direttore Generale, informazioni sulle leggi, disposizioni amministrative e misure prese circa i sottopara. (a) e (b);
 - d. comunicheranno l'un l'altro, al più presto, tramite il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che esse possono adottare per assicurare l'applicazione di questo Protocollo.

Articolo 31 Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni di questo Protocollo, le Parti intraprendono azioni, unitariamente tramite il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 32 Assistenza internazionale

1. Una Parte può richiedere al Comitato assistenza internazionale per Beni Culturali sotto protezione rinforzata così come assistenza per la preparazione, sviluppo o applicazione delle leggi, delle disposizioni amministrative e delle misure cui si riferisce l'Articolo 10.
2. Una parte in conflitto, che non è Parte di questo Protocollo ma che accetta ed applica le sue disposizioni in accordo con l'Articolo 3, para. 2, può richiedere al Comitato appropriata assistenza internazionale.
3. Il Comitato adotterà norme per la sottoposizione di richieste di assistenza internazionale e definirà la forma che potrà prendere l'assistenza internazionale.
4. Le Parti sono incoraggiate a dare assistenza tecnica di tutti i tipi, tramite il Comitato, a quelle Parti o parti in conflitto che lo richiedano.

Articolo 33 Assistenza dell'UNESCO

1. Una Parte può chiedere tramite l'UNESCO assistenza tecnica per organizzare la protezione dei suoi Beni Culturali, quali azioni preparatorie per salvaguardare Beni Culturali, misure preventive ed organizzative per situazioni di emergenza e compilazione di inventari nazionali di Beni Culturali, o in connessione con qualsiasi altro problema che sorga dall'applicazione di questo Protocollo. L'UNESCO accorderà tale assistenza entro i limiti fissati dai suoi programmi e dalle sue risorse.
2. Le Parti sono incoraggiate a dare assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.
3. L'UNESCO è autorizzata a fare, di propria iniziativa, proposte alle Parti su queste materie.

Capitolo 8 Esecuzione di questo Protocollo

Articolo 34 Potenze Protettrici

Questo Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Potenze Protettrici responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Articolo 35 Procedura di Conciliazione

1. Le Potenze Protettrici presteranno i loro buoni uffici in tutti i casi dove esse possano ritenerlo utile nell'interesse dei Beni Culturali, particolarmente se vi è disaccordo fra le Parti in conflitto circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni di questo Protocollo.
2. A questo scopo, ognuna delle Potenze Protettrici può, su invito di una Parte, o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, proporre alle parti in conflitto un incontro di loro rappresentative, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei Beni Culturali, se ritenuto appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto. Le parti in conflitto saranno vincolate a dare efficacia alle proposte di incontro fatte loro. Le Potenze Protettrici proporranno per l'approvazione delle parti in conflitto una persona appartenente ad uno Stato non parte in conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale, persona che sarà invitata a prender parte a tale incontro in qualità di Presidente.

Articolo 36 Conciliazione in assenza di Potenze Protettrici

1. In un conflitto dove non sono designate Potenze Protettrici il Direttore Generale può prestare buoni uffici o agire in ogni altra forma di conciliazione o mediazione, nell'ottica di comporre la disputa.
2. Su invito di una Parte o del Direttore Generale, il Presidente del Comitato può proporre alle Parti in conflitto un incontro delle loro rappresentative, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei Beni Culturali, se considerato appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto.

Articolo 37 Traduzioni e rapporti

1. Le Parti tradurranno questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheran-

no queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.

2. Le Parti presenteranno al Comitato, ogni quattro anni, un rapporto sull'applicazione di questo Protocollo.

Articolo 38 Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione in questo Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale riguarderà la responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di provvedere riparazione.

Capitolo 9 Clausole finali

Articolo 39 Lingue

Questo Protocollo è redatto in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo, dove i sei testi sono egualmente autentici.

Articolo 40 Firma

Questo Protocollo recherà la data del 26 Maggio 1999. Esso sarà aperto alla firma di tutte le Alte Parti contraenti all'Aja dal 17 Maggio 1999 fino al 31 Dicembre 1999.

Articolo 41 Ratifica, accettazione o approvazione

1. Questo Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Alte Parti contraenti che hanno firmato questo Protocollo, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositate presso il Direttore Generale.

Articolo 42 Accessione

1. Questo Protocollo sarà aperto per l'accessione di altre Alte Parti contraenti dal 1^o gennaio 2000.
2. L'accessione sarà effettuata con il deposito di uno strumento di accessione presso il Direttore Generale.

Articolo 43 Entrata in vigore

1. Questo Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che saranno stati depositati venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.
2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Articolo 44 Entrata in vigore in situazioni di conflitto armato

Le situazioni alle quali si riferiscono gli Articoli 18 e 19 della Convenzione daranno immediato effetto alle ratifiche, accettazioni ed approvazioni di questo Protocollo o alle accessioni ad esso depositate dalle Parti in conflitto sia prima sia dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale trasmetterà le comunicazioni di cui all'Articolo 46 con il mezzo più veloce.

Articolo 45 Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare questo Protocollo.
2. La denuncia sarà notificata da uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.
3. La denuncia entrerà in efficacia un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Tuttavia, se, prima del termine di questo periodo, la Parte denunciante è coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non entrerà in efficacia fino alla data posteriore fra la fine delle ostilità ed il completamento delle operazioni di rimpatrio dei Beni Culturali.

Articolo 46 Notifiche

Il Direttore Generale informerà tutte le Alte Parti contraenti così come le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione previsti dagli Articoli 41 e 42 e di denuncia previsti dall'Articolo 45.

Articolo 47 Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, questo Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite a richiesta del Direttore Generale.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO all'Aja, questo ventisei di Marzo 1999, in unica copia che sarà depositata negli archivi dell'UNESCO, e copie autentiche della quale saranno consegnate a tutte le Alte Parti contraenti.

(traduzione non ufficiale a cura del Brig. Gen. Fabrizio Fiorita)